ANAV
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI

ASSTRA

Roma, 21 giugno 2010

Spett. Commissione di Garanzia

E per conoscenza

Filt – Cgil
Fit – Cisl
Uiltrasporti
Ugl trasporti
Faisa
Orsa Trasporti
Fast

Si fa riferimento alla nota dell'11 giugno con la quale le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil. Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-trasporti, Faisa, Orsa-Trasporti e Fast hanno riprogrammato per il 9 luglio lo sciopero nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario originariamente proclamato per il 19 febbraio e successivamente differito prima al 23 aprile e poi al 25 giugno per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170T.

Come già evidenziato nella lettera inviata a codesta Autorità in data 18 maggio 2010, devesi ancora constatare che nella nota di differimento le predette organizzazioni sindacali hanno confermato le medesime modalità di attuazione dello sciopero già comunicate per le proclamazioni precedenti, così perseverando nella violazione delle regole sul divieto di concomitanza di scioperi concomitanti nei due settori, distintamente sancita, per quel che riguarda il settore autoferrotranvieri, dall'articolo 5 della Delibera n. 02/13 di provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili.

Nel ribadire e riproporre alla Vostra attenzione le valutazioni già espresse nella suddetta lettera del 18 maggio 2010, si fa notare come a fronte del nuovo differimento e, quindi, dopo un consistente lasso temporale dall'emanazione e divulgazione della deliberazione n. 10/245, sia viepiù incomprensibile oltre che sempre illegittimo l'atteggiamento delle organizzazione sindacali che insistono a riproporre modalità di attuazione dello sciopero in palese contrasto con l'orientamento ivi assunto da codesta Commissione.

ANAV
Piazza dell'Esquilino, 29
00185 Roma
Tel. +39 06 4879301
Fax +39 06 4821204

ASSTRA
Piazza Cola di Rienzo 80/a
00192 Roma
Tel. +39 06 68603.1
Fax +39 06 68603 555

Non va inoltre trascurata la circostanza che il precedente differimento sia stato coartato dall'Ordinanza governativa sopra citata e lo sia stato sul presupposto che l'azione dei servizi di trasporto ferroviario ed autoferrotranviario fosse tale da *"impedire l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini"* e che determinasse... *"in particolare nelle aree territoriali in cui le fasce orarie di astensione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di breve-media percorrenza e/o di trasporto urbano ed extraurbano risulteranno coincidenti, una criticità tale da non consentire alla collettività di usufruire di mezzi di spostamento alternativi, arrecando in tal modo una dannosità eccedente rispetto a quella già gravissima stimata a livello generale"*.

In tal senso, si chiede un sollecito intervento di codesta Commissione ai sensi dell'articolo 13, lett. d) ed e) della legge n. 146/90, in termini di coerenza con il quadro regolamentare vigente e con le pregnanti valutazioni governative.

Il Presidente ANAV
Dr. Giuseppe Francesco Vinella

Il Presidente ASSTRA
Prof. Marcello Panettoni